Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — Roma - Mercoledì, 25 gennaio 1933 - Anno XI — Numero 20

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 25 GENNAIO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Stabilimento arti grafiche Bertarelli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1932. — **Circolo canottieri Diadora, in Zara:** Obbligazioni sorteggiate per l'anno 1932. — **Città di Lavagna:** Estrazione delle obbligazioni dei prestiti comunali eseguita il 27 dicembre 1932. — **Ferrovie e tramvie industriali, in Casale Monferrato:** Elenco delle azioni sorteggiate nella 26ª estrazione del 29 dicembre 1932. — **Stabilimento industriale toscano per la lavorazione della carta, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1932. — **Lloyd Triestino (Flotte riunite Lloyd triestino, Marittima italiana e « Sitmar »), in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1933. — **Municipio di Modena:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 31 dicembre 1932. — **Società anonima Ferrovia Vallesessera, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1932. — **Comune di Sestri Levante:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 29 dicembre 1932. — **Società anonima Jutificio Mantegazza già Società immobiliare industria tessile, in Milano:** Estrazione di obbligazioni della Società anonima Jutificio ligure, in liquidazione — **Banca d'Italia:** Bollettino dell'estrazione del prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa del 30 dicembre 1932 — **Società imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 31 dicembre 1932. — **Ex comune di Velate:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Comune di Cernobbio:** Obbligazioni del prestito comunale di L. 600.000 sorteggiate il 31 dicembre 1932 — **Cassa di risparmio di Trento:** Obbligazioni del prestito della città di Trento 4 per cento sorteggiate nella 75ª estrazione del 2 gennaio 1933. — Obbligazioni del prestito delle provincie di Trento e Bolzano 4 per cento sorteggiate nella 7ª estrazione del 2 gennaio 1933. — **Ducale città di Zara:** Elenco dei titoli del prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1901 sorteggiati nella 64ª estrazione del 2 gennaio 1933.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1822.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1823.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1824.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli Istituti e le Scuole d'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli Istituti e le Scuole d'istruzione tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1825.

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici provvede alla assistenza anche di figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, che abbiano a carico sette o più figli minorenni.

Tale assistenza è esercitata col conferimento dei posti gratuiti già esistenti a titolo di « numerosa prole » nei Regi convitti nazionali « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni; con borse di studio in ragione di un ventesimo di quelle da assegnarsi annualmente per concorso.

Art. 2.

A figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, che abbiano a carico sette o più figli minorenni, possono essere conferite, inoltre, *ad annum*, le borse di studio, che risulteranno disponibili, dopo soddisfatte tutte le domande presentate nell'interesse di orfani o di altri aventi diritto, a norma del testo unico approvato con R. decreto 22 febbraio 1930, n. 127.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti hanno vigore dall'anno scolastico 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. **1826.**

Approvazione della convenzione aggiuntiva riguardante la cessione del circuito telefonico Napoli-Formia alla Società Esercizi Telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 509 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società Esercizi Telefonici per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi in data 19 febbraio 1932 circa la cessione alla predetta Società del circuito telefonico n. 7514-*bis*, tratto Napoli-Formia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il giorno 5 dicembre 1932 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra parte per la cessione del circuito telefonico Napoli-Formia.

La predetta convenzione aggiuntiva è esente da tasse di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 del sopra citato decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 27. — MANCINI.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentadue, XI E. F., il giorno cinque dicembre, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a

me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori comm. ing. Romualdo Regnoni, direttore dell'Azienda detta, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei:

Sono comparsi:

da una parte: il gr. uff. prof. ammiraglio Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il gr. uff. dott. Nicola Muratore, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dall'altra parte: il comm. Ugo Pellegrini, direttore generale della Società Esercizi Telefonici, concessionaria dei telefoni pubblici della quinta zona, in rappresentanza della Società stessa; persone tutte a me cognite e della cui capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato cede in proprietà alla Società Esercizi Telefonici, concessionaria del servizio telefonico pubblico per la 5ª zona, il tratto Napoli-Formia del circuito telefonico in filo di bronzo di mm. 3 Roma-Napoli avente il numero 7514-*bis*, con decorrenza dal 1° luglio 1931-IX.

Art. 2.

Il valore del circuito di cui sopra è stato accertato in L. 259.900 (lire duecentocinquantanovemila novecento) e sarà corrisposto dalla Società Esercizi Telefonici in quattordici annualità pari ciascuna al 10,10 per cento del valore stesso comprendenti la quota di interesse e di ammortamento.

L'annualità di L. 26.250 (lire ventiseimila duecentocinquanta) così risultante sarà corrisposta dalla «Set» in quattro rate trimestrali anticipate.

Art. 3.

La presente convenzione è soggetta a tutte le norme e condizioni contenute nella convenzione principale 30 marzo 1925 (repertorio 1470, registrata a Roma atti pubblici, il 9 maggio 1925, al n. 22281, registro 440).

* * *

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine 3 e righi 18 della presente di un sol foglio uso bollo.

Letto da me stesso alle parti, a chiara voce e alla presenza dei testi, ed avutane conferma che esso risponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Firmati: *Giuseppe Pession - Ugo Pellegrini - Nicola Muratore - Romualdo Regnoni - Giuseppe Capanna - Mario Santini.*

Registrato a Roma il 12 gennaio 1933-XI, Ufficio atti pubblici, al n. 4548, libro 1°, vol. 18. - Gratis.

Il direttore: *Perrone.*

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1827.

Orario di servizio del personale di educazione e sorveglianza dei riformatori governativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1909, n. 236, per il personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi;

Visto l'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 97 del regolamento per i Convitti nazionali approvato con R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di adeguare l'orario di servizio del suddetto personale alle esigenze delle funzioni che gli sono commesse, analogamente a quanto è stabilito per il personale similare dei convitti nazionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'orario di servizio del personale di educazione e sorveglianza dei riformatori governativi è di non meno di 7 ore giornaliere.

Art. 2.

La durata massima e le modificazioni eventuali di essa nonchè le modalità dell'osservanza dell'orario suddetto saranno determinate con provvedimenti discrezionali della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1828.

Approvazione dello statuto organico del Monte di pietà di Lucera.

N. 1828. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico del Monte di pietà di Lucera.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1829.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mondovì ad accettare una donazione.

N. 1829. R. decreto 24 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mondovì viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali disposta dall'avv. Giuseppe Borsarelli affinchè con la rendita sia assegnato un premio, intitolato ai « Principi Umberto e Maria di Piemonte », da assegnarsi ad un alunno del Regio liceo particolarmente distintosi negli studi storici.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1932.
Condizioni per il trasporto per ferrovia di merci in casse mobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Al volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » è aggiunto l'allegato n. 3-*bis* « Condizioni per il trasporto di merci in casse mobili » unito al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO n. 3-*bis*.

Condizioni per il trasporto di merci in casse mobili.

1. Sono considerate casse mobili soggette alle condizioni che seguono soltanto quelle di proprietà di una Amministrazione ferroviaria e quelle di proprietà privata regolarmente immatricolate presso le Ferrovie dello Stato o presso una Amministrazione ferroviaria estera (1).

Sulle casse mobili devono essere indicati il numero e la marca di proprietà della cassa, la tara in chilogrammi e la capacità in metri cubi.

2. Ai trasporti di merci in casse mobili sono ammesse soltanto le stazioni che saranno indicate dall'Amministrazione.

Le casse mobili possono essere adoperate per trasporti tanto a grande quanto a piccola velocità, compatibilmente con la natura, il peso e le dimensioni delle merci da trasportare.

(1) Le casse mobili di proprietà di Amministrazioni di ferrovie italiane concesse sono soggette alle condizioni di questo allegato solo in quanto trattisi di Ferrovie aventi con le Ferrovie dello Stato accordi particolari in materia.

L'inoltro delle casse mobili, cariche o vuote, con treni diretti o accelerati è, di regola, escluso.

Per le merci pericolose o nocive comprese nell'allegato n. 7 devono essere osservate le prescrizioni ivi stabilite.

3. Una cassa mobile può contenere anche merci diverse, ma in ogni caso non può riguardare che una sola spedizione.

Una spedizione può essere costituita da più casse mobili, purchè caricate tutte su di un medesimo carro.

4. Il peso massimo di ciascuna cassa carica (peso lordo) non deve superare i kg. 5000 se di tipo pesante e i kg. 2500 se di tipo leggero (1). Su questi limiti è ammessa la tolleranza del 5 per cento.

La tara delle casse mobili non è soggetta a tassazione purchè non ecceda i seguenti limiti per ogni metro cubo di capacità:

kg. 150 per le casse mobili ordinarie;
kg. 400 per le casse mobili isotermiche o refrigeranti.

Ove questi limiti vengano superati, l'eccedenza di tara viene tassata come merce, e se nella cassa sono contenute diverse merci la detta eccedenza viene aggiunta al peso della merce meno tassata.

5. La tara della cassa mobile non comprende il peso degli speciali dispositivi interni amovibili, aventi il carattere di imballaggio o di mezzi di stivatura delle merci contenutevi, i quali dispositivi pertanto vengono tassati come la merce. Nel caso di spedizioni costituite da più merci, il peso di tali dispositivi viene aggiunto al peso della merce meno tassata.

6. Il numero e la marca di proprietà della cassa mobile, la tara in chilogrammi e la capacità in metri cubi devono essere indicati sulla lettera di vettura a cura dello speditore.

Questi deve altresì dichiarare il peso delle merci contenute nelle casse, l'eccedenza di tara di cui al punto 4 e il peso dei dispositivi di cui al punto 5.

Non è ammessa la richiesta di verifica del peso, tranne che nei casi di irregolarità nei trasporti.

7. I prezzi applicabili sono quelli delle classi e tariffe competenti alle merci contenute nelle casse mobili, tenuto conto di quanto è stabilito, per le spedizioni di merci diverse, dall'art. 72 delle tariffe.

Per le merci la cui tassazione varia a seconda dell'imballagio col quale sono presentate si tiene conto del modo come sono imballate nell'interno delle casse mobili. Il mittente deve far risultare la natura dell'imballaggio sulla lettera di vettura.

8. Il peso minimo tassabile è di kg. 1000 per ogni cassa di qualsiasi capacità e di kg. 2000 per ogni spedizione.

Per le spedizioni costituite da più merci soggette a diverso modo di tassazione la eventuale differenza in meno fra il peso reale complessivo delle merci e quello minimo tassabile si aggiunge al peso della merce meno tassata.

9. Le spedizioni di merci in casse mobili sono considerate a tutti gli effetti (obbligo della richiesta di carico, effettuazione delle operazioni di carico e scarico delle casse sui carri, applicazione del diritto speciale per le spedizioni in assegnato, ecc.), come spedizioni a carro, tranne che agli effetti della tassazione, per la quale valgono le norme contenute nei precedenti punti, e, in quanto da esse non previste, quelle comuni a tutti gli altri trasporti.

10. Il mittente deve assicurarsi che la cassa mobile messa a sua disposizione dalla Ferrovia sia adatta per ca-

(1) L'Amministrazione si riserva di stabilire le norme per la distinzione tra casse mobili di tipo pesante e casse mobili di tipo leggero.

pacità e per tipo alla merce da trasportare, che sia pulita, e che non presenti guasti manifestamente apparenti.

Il mittente ha facoltà di rifiutare la cassa che non si trovi nelle suddette condizioni.

11. Le casse devono essere assicurate sui carri dallo speditore mediante corde di canapa da lui fornite, in modo che resistano ai rischi normali del viaggio e non ne sorga pericolo per la sicurezza dell'esercizio.

Per le spedizioni che non utilizzino completamente il piano del carro, l'Amministrazione ha facoltà di prescrivere che le casse siano collocate in determinati punti del carro.

12. Le tasse per l'uso delle grù occorrenti per il carico e lo scarico delle casse mobili sono ridotte del 50 per cento.

13. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre di un terzo i termini normali per l'eseguimento dell'operazione di carico da parte dello speditore e per l'asportazione delle casse da parte del destinatario.

14. Il termine stabilito dal paragrafo 2, comma *d*), dell'art. 65 delle Condizioni è ridotto a 12 ore dallo spirare del termine per l'asportazione delle cose. Se le 12 ore scadono in un periodo di chiusura dello scalo, il termine stesso è prorogato fino a due ore dopo la successiva riapertura.

15. Per l'asportazione dalla sede ferroviaria delle casse mobili, vuote o cariche, di proprietà di una Amministrazione ferroviaria, valgono le norme seguenti:

a) chi asporta la cassa è responsabile dei guasti che venissero riscontrati nella cassa all'atto della sua restituzione e che non fossero stati fatti rilevare all'atto della consegna;

b) la Ferrovia ha facoltà di fissare e di esigere, da chi asporta la cassa, una somma a titolo di garanzia contro la eventuale perdita o gli eventuali guasti;

c) la cassa asportata carica deve essere restituita vuota alla Ferrovia entro le 12 ore decorrenti dallo spirare del termine per la esportazione delle cose;

la cassa asportata vuota deve essere ripresentata carica per l'accettazione entro 12 ore dalla consegna;

se le 12 ore, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, scadono in un periodo di chiusura dello scalo, il termine è prorogato fino a due ore dopo la successiva riapertura;

d) in caso di ritardo nella restituzione della cassa, la Ferrovia ha diritto di esigere una indennità di L. 4 (non soggetta ad aumento percentuale) per ogni cassa e per ogni 24 ore indivisibili di ritardo;

e) in caso di perdita della cassa mobile il consegnatario è tenuto a pagare alla Ferrovia che gliela ha consegnata il valore della cassa, oltre l'indennità di cui sopra per i giorni intercedenti fra quello della consegna e quello in cui viene notificata la perdita alla Ferrovia; la cassa è considerata perduta quando il ritardo nella riconsegna oltrepassi i 30 giorni; in ogni caso la indennità per il ritardo non deve essere superiore alle L. 120 (non soggetta ad aumento percentuale);

f) il destinatario di una cassa mobile carica non può riutilizzarla — dopo lo scarico — per un nuovo trasporto se non abbia ottenuto il preventivo assenso della stazione che gliela ha consegnata; in caso di infrazione a questa norma, egli è tenuto a pagare una penalità di L. 80 (non soggetta ad aumento percentuale) per ogni cassa arbitrariamente utilizzata;

g) il destinatario di una cassa mobile carica è tenuto a curarne *la pulizia* dopo lo scarico, in mancanza di che la Ferrovia ha il diritto di esigere, per ogni cassa, una indennità di L. 5 (non soggetta ad aumento percentuale).

16. Alle casse mobili vuote di ritorno ed a quelle spedite vuote a prendere carico si applicano, quando la spedizione sia fatta a piccola velocità, i seguenti prezzi, che comprendono l'aumento percentuale in vigore:

ZONE di percorrenza	Casse mobili di capacità			
	fino a 7 mc.	di oltre 7 e fino a 10 mc.	di oltre 10 e fino a 16 mc.	di oltre 16 e fino a 20 mc.
Km.	Prezzo per cassa in lire (aumento compreso)			
Fino a km. 50	2,20	3,20	5 —	6,30
Km. 51-100	3,50	5 —	8 —	10 —
» 101-200	6,10	8,60	14 —	17,50
» 201-300	8,70	12,20	20 —	25 —
» 301-400	10,90	15,40	25 —	31,20
» 401-500	12,70	16 —	29 —	36,20
» 501-600	14,50	20,60	33 —	41,20
» 601-700	15,80	22,60	36 —	45 —
» 701-800	16,70	23,90	38 —	47,50
» 801-900	17,60	25,20	40 —	50 —
» 901-1000	18,50	26,50	42 —	52,50
» 1001-1100	19,40	27,80	44 —	55 —
» 1101-1200	19,90	28,40	45 —	56,20
» 1201-1300	20,40	29 —	46 —	57,50
» 1301-1400	20,90	29,60	47 —	58,50
» 1401-1600	21,40	30,20	48 —	60,10
» 1601-1800	21,90	30,80	49 —	61,10
» 1801-2000	22,40	31,40	50 —	62,70

Per le casse montate i prezzi suesposti sono ridotti del 50 per cento.

Per le spedizioni a vuoto fatte a grande velocità si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n. 8 G. V.

Per le casse vuote non smontate vale quanto è stabilito al punto 9.

17. L'Amministrazione è autorizzata a stabilire quali norme devono essere osservate nella richiesta delle casse mobili di proprietà della Ferrovia, quali depositi devono essere effettuati e in quali casi questi devono essere restituiti o incamerati.

18. La Ferrovia non si ingerisce della restituzione e rispedizione delle casse mobili di proprietà privata asportate dalla sede ferroviaria.

19. Per tutto quanto non è previsto dal presente allegato valgono le disposizioni comuni a tutti i trasporti.

Roma, addì 23 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(17)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Granaglia Augusto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6639, in data 23 dicembre 1930-IX, col quale il signor Granaglia Augusto venne nominato rappresentante del sig. Volkhart Daniele, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto signor Granaglia come suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Volkhart è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il signor Granaglia Augusto è nominato rappresentante del signor Volkhart Daniele, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(161)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Masinari Giovanni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 24 maggio 1927-V, n. 2410, col quale, fra gli altri, il signor Masinari Giovanni venne nominato rappresentante del signor Tortonese Luigi, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto signor Masinari come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato signor Tortonese è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il signor Masinari Giovanni è confermato rappresentante del signor Tortonese Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(162)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Determinazione del valore delle cartelle 3,50 per cento di credito fondiario, di vecchio tipo, del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3.50 % - vecchia emissione - del Banco di Napoli, nel quarto trimestre 1932, è risultato di L. 465,37;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 % - vecchia emissione - del Banco di Napoli, durante il primo trimestre 1933 e con effetto dal 1° gennaio 1933, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(213)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2733.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Emer Leopoldo fu Biagio e fu Trinaestich Rosa, nato a Zara l'11 aprile 1877, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Emeri »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Emer Leopoldo è ridotto in « Emeri ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Botteri Olga fu Antonio e Spalatin Lucrezia, nata in Arbe (Jugoslavia) il 18 agosto 1877.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: VACCARI.

(7895)

N. 309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 16 gennaio 1932 presentata dal sig. Maschtera Carlo fu Mattia per la riduzione del suo cognome Maschtera in quello di « Mastera »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Maschtera Carlo, figlio di Mattia e di Mautner Maria, nato a Fristrich il 23 luglio 1884, è ridotto nella forma italiana di « Mastera » a tutti gli effetti di legge. Tale riduzione è estesa ai discendenti in linea retta, soggetti alla patria potestà.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato, a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Maschtera è stato corretto in quello di « Mastera » con decreto del prefetto di Bolzano in data 13 novembre 1932-XI ».

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva pubblicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giuramenti, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 13 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: MARZIALI.

(7896)

N. 11419-4481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Maizen di Giacomo, nato a Trieste il 25 ottobre 1888 e residente a Trieste, via Palladio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Maizen è ridotto in « Mazzeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7917)

N. 11419-3191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Marinsek fu Pietro ved. Pechetsch, nata a Trieste il 13 ottobre 1878 e residente a Trieste, via S. Cilino n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Marinesi » e « Pecozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Marinsek ved. Pechetsch sono ridotti in « Marinesi » e « Pecozzi ».

Il cognome Pecozzi è esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Zita fu Antonio, nata il 15 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7918)

N. 11419-25157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Valentincich fu Angelo vedova Biecher, nata a Gorizia il 23 aprile 1891 e residente a Trieste (via Udine, n. 27), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giuseppina Valentincich vedova Biecher è ridotto in « Valentini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvana di Giuseppe, nata il 23 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7925)

N. 11419-1688.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Piscianz fu Giovanni ved. Vatovec, nata a Trieste il 19 marzo 1883 e residente a Trieste, Roiano Case Sparse n. 796, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Polli » e « Vati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Piscianz ved. Vatovec sono ridotti in « Polli » e « Vati ».

Il cognome « Vati » è esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bruno fu Giovanni, nato il 30 maggio 1920, figlio;
2. Natalia fu Giovanni, nata il 14 dicembre 1912, figlia;
3. Claudia fu Giovanni, nata il 2 ottobre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7926)

N. 11419-17241.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Angela Verc di Maria, nata a Trieste il 14 ottobre 1886 e residente a Trieste, via Cecilia de Rittmeyer n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Angela Verc è ridotto in « Verri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7927)

N. 11419-2408.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Ceunja fu Giuseppe, nato a Trieste il 17 luglio 1874 e residente a Trieste, via Maiolica n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cena »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Ceunja è ridotto in « Cena ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvira Kranzler in Ceunja fu Giacomo, nata il 19 giugno 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7928)

N. 11419-4082.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Ciachich fu Pietro, nato a Zara il 14 aprile 1889 e residente a Trieste, via Beccherie n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giacchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Giachich è ridotto in « Giacchini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Rachich in Ciachich fu Vincenzo, nata il 6 gennaio 1885, moglie;
2. Bruno di Riccardo, nato il 28 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7929)

N. 11419-4170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Miroslavo Covacevic di Antonio, nato a Cittavecchia (Dalmazia) il 25 febbraio 1902 e residente a Trieste, via dei Fabbri n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Fabbro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miroslavo Covacevic è ridotto in « Del Fabbro ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7930)

N. 11419-4083.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Drobnach fu Francesco, nato a Ponikva (Jugoslavia) il 14 dicembre 1908 e residente a Trieste, via Madonnina n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente; quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Drobnach è ridotto in « Piccoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7931)

N. 11419-4084.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Faidiga fu Francesco, nato a Trieste il 30 agosto 1891 e residente a Trieste, via S. Marco n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fatica »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Faidiga è ridotto in « Fatica ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Petelin in Faidiga di Francesco, nata il 20 ottobre 1896, moglie;
2. Fulvio di Ugo, nato il 22 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7932)

N. 11419-4085.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Gherk di Martino, nato a Trieste l'8 luglio 1902 e residente a Trieste, via Margherita n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Geri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Gherk è ridotto in « Geri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Callegari in Gherk di Luigi, nata il 18 agosto 1898, moglie;
2. Silvana di Giordano, nata il 1° agosto 1922, figlia;
3. Franco di Giordano, nato il 20 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7933)

N. 50-687 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Venceslao fu Stefano e della fu Maria Cvetreznik, nato a Canale il 24 gennaio 1908 e residente a Baiti (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7900)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, riguardante la esenzione dalla pena della ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette.

(215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 22 dicembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Lars Eknes, console onorario di Norvegia a Torino.

(183)

In data 29 dicembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Adolfo Denes, console onorario dei Paesi Bassi a Fiume.

(184)

In data 23 dicembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Julio Balbontin y Orta, vice console onorario di Spagna a Savona.

(185)

In data 29 dicembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Mario Calcagno, vice console onorario della Repubblica Dominicana a Genova.

(186)

In data 29 dicembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Antonio Rafael Lebano, vice console dell'Uruguay a Napoli.

(187)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 17.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.5325
Inghilterra (Sterlina)	65.64
Francia (Franco)	76.20
Svizzera (Franco)	377.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.31
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.37
Olanda (Fiorino)	7.876
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.95
Id. 3,50 % (1902)	77.80
Id. 3 % lordo	56.75
Consolidato 5 %	86.525
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.825
Id. id. Id. 1940	102.825
Id. id. Id. 1941	102.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	347061	56 —	Bevolo *Francesco* fu Giorgio, minore sotto la p. p. della madre Bevolo Maddalena fu Francesco ved. Bevolo, dom. a Pavone Canavese (Torino).	Bevolo *Domenico-Francesco* fu Giorgio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	432078	2.030 —	Caliri-Gasparini Elios Mild e *Res'ires Licia* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Attanasio Giovanna Rosaria fu Vincenzo, ved. di Caliri Vincenzo, dom. a Messina.	Caliri Gasparini Elios Mild e *(Caliri) Res'iris Liscia* fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	74745	575 —	*Zannitti Maria* fu Vincenzo, nubile, dom. a Spezia, con usuf. vital. a *Zannitti* Ernesta fu Antonio, ved. Pitocchi, dom. a Calvi Risorta (Napoli).	*Zammitti Anna-Maria* fu Vincenzo, nubile, dom. a Spezia con usuf. vital. a *Zammitti* Ernesta fu Antonio ecc. come contro.
Cons. 5 %	509402	30 —	*Tavolassi* Umberto fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Liberali Cristina, dom. a Ghedi (Brescia).	*Tavolazzi* Umberto fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	402178	535 —	Codignola *Vittorina*, Silvestro e Angelina di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Lonato (Brescia).	Codignola *Rosina-Vittoria*, *Francesco* e Angelina di Angelo, minori ecc. come contro.
3,50 %	312447	2.450 —	*di Villamarina* Alfredo fu Carlo, dom. a San Remo (Porto Maurizio); con usuf. a Solaro Del Borgo Delfina di Alfredo, ved. di Carlo di Villamarina, dom. a S. Remo.	*Pes di Villamarina-Del Campo* Alfredo fu Carlo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio; con usuf. a Solaro Del Borgo Delfina di Alfredo, ved. *Carlo Pes* di Villamarina Del Campo, dom. come contro.
»	587060	276,50	Pes di Villamarina Alfredo fu Carlo, dom. a Torino; con usuf. a Solaro del Borgo Delfina fu Alfredo, moglie di Bobone Tommaso, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Pes di Villamarina Alfredo fu Carlo, dom. a Torino; con usuf. a Solaro del Borgo Delfina fu Alfredo, *ved. Pes di Villamarina Alfredo fu Carlo e moglie in seconde nozze di Bobone Tommaso*, dom. come contro.
»	493478	2.450 —	*di Villamarina* Laura fu Carlo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio); con usuf. come al n. 1.	*Pes di Villamarina-Del Campo* Laura ecc. come contro; con usuf. come al n. 1.
»	586589	276,50	*Pes di Villamarina* Laura fu Carlo, moglie di Serralunga Giuseppe, dom. a Torino; con usuf. come al n. 2.	*Pes di Villamarina-Del Campo* Laura fu Carlo, moglie di Serralunga *Langhi* Giuseppe, dom. a Torino; con usuf. come al n. 2.
»	312448	2.450 —	*di Villamarina* Enrico fu Carlo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio); con usuf. come al numero 1.	*Pes di Villamarina Del Campo* Enrico fu Carlo, dom. come contro; con usuf. come al n. 1.
»	587059	276,50	Pes di Villamarina Enrico fu Carlo; con usuf. come al n. 2.	Pes di Villamarina *Del Campo* Enrico fu Carlo; con usuf. come al n. 2.
Cons. 5 %	181891	10 —	Dattola Demetrio fu *Antonino* minore sotto la p. p. della madre Cuzzola Teresa, dom. a Reggio Calabria.	Dattola Demetrio fu *Antonio*, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	60448	210 —	Lusco *Carmela* fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Marino Maria Grazia fu Pasquale, dom. a Cefalù (Palermo).	Lusco *Antonina* fu Salvatore, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	323396	680 —	*Voano* Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Voano* Ambrogio di Giuseppe, dom. a Castelmagno (Cuneo).	*Viano* Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Viano* Ambrogio ecc. come contro.
»	369752	100 —	Modini *Antonio* fu Giovanni Maria, dom. a Graglia Piana (Novara).	Modini *Francesco-Antonio-Giuseppe* fu Giovanni-Maria, dom. come contro.
»	369753	100 —		
»	369754	100 —		
»	369755	100 —		
»	369756	100 —		
»	369757	100 —		
»	369758	100 —		
»	369759	100 —		
»	369760	100 —		
»	369761	100 —		
»	369762	100 —		
»	369763	100 —		
»	369764	100 —		
»	369765	100 —		
»	369766	100 —		
3,50 %	229293	189 —	*Grospietro Matilde* fu Antonio moglie di Brodà Giovanni, dom. a Viù (Torino).	*Gros-Pietro Maria-Matilde* fu Antonio moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	162207	75 —	Mennella Giuseppe fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Loffredo *Anna* ved. di Mennella Gennaro, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Mennella Giuseppe, fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Loffredo *Marianna* ecc. come contro.
»	198316	60 —	Caiti Ezio, Otello, Giuseppe fu *Enrico*, minori sotto la p. p. della madre Bedogni Stellina fu Eugenio, ved. Caiti, dom. ad Arceto frazione di Scandiano (Reggio Emilia)	Caiti Ezio, Otello, Giuseppe fu *Ercole*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(85)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	381163	325 —	*Tommasoni* Giacoma di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Martinengo (Bergamo).	*Tomasoni* Giacoma di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	222448	115 —	Miano Domenico fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre *Mulaschi* Margherita, ved. di Miano Nunzio, dom. a Napoli.	Miano Domenico fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre *Molaschi* Margherita-*Annunziata fu Giovanni*, ved. ecc. come contro.
»	514690	50 —	*Miani* Domenico fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre *Molasco* Margherita, ved. *Miani*, dom. a Napoli.	*Miano* Domenico fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre *Molaschi* Margherita-*Annunziata fu Giovanni*, ved. *Miano*, dom. a Napoli
»	321485	165 —	Cavallo *Nella* fu *Vittorio*, minore sotto la tutela di Cavallo Giuseppe fu Stefano, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria).	Cavallo *Rita-Nella* fu *Secondo*, minore ecc. come contro.
3,50 % »	604052 637691	49 — 3,50	*Mingoja* Mario di Raffaele, dom. a Comiso Mingoia (Siracusa), vincolate.	*Mingoia Mariano* di Raffaele, dom. come contro, vincolate.
»	18422	399 —	Vicino *Virginia-Vincenza* del vivente cav. Angelo, moglie del cav. Giacinto Scrivano, dom. a Torino, vincolata	Vicino *Vincenzina-Virginia-Giuseppina* del vivente cav. Angelo, moglie ecc. come contro.
»	281063	234,50	Vicino-*Pallavicino Virginia* fu Angelo, moglie di Scrivano Giacinto, dom. a Torino.	Vicino *Vincenzina-Virginia-Giuseppina* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
»	183847	35 —	Vicino-*Pallavicino Virginia* fu cav. Angelo, moglie di Scrivano ing. Giacinto, dom. a Torino.	Vicino *Vincenzina-Virginia-Giuseppina* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 1ª serie	197	Cap. 1.000 —	Donati *Gaetano* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Donati Domenico fu Gaetano.	Donati *Vittorio-Gaetano* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 % » »	305238 295402 305239	84 — 73,50 21 —	Riberi *Antonio*, Elisabetta e Pietro fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Allais Teresa fu Pietro, dom. a Casteldelfino (Cuneo). La seconda e terza iscrizione sono vincolate di usufrutto vitalizio.	Riberi *Giuseppe-Antonio*, Elisabetta e Pietro fu Antonio, minore ecc. come contro. La seconda e terza rendita sono vincolate di usufrutto vitalizio.
Cons. 5 %	228604	310 —	Gaviglio *Giovanni* fu G. Batta, minore sotto la p. p. della madre Pestarino Maria ved. di Gaviglio Gio Batta, dom. a Carpeneto (Alessandria).	Gaviglio *Innocenzo-Pietro-Giovanni* fu Gio. Batta, minore ecc. come contro.
»	296788	315 —	Gaviglio *Giovanni-Innocenzo-Pietro* fu Giov. Battista, minore ecc. come la precedente.	
Cons. 5 % Littorio	44430	265 —	Grieco *Carmela-Grazia* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Trogli Lucia, ved. di Grieco Giuseppe, dom. a Montalbano Jonico (Potenza).	*Aventi diritto alla eredità* di Grieco Carmela-Grazia fu Giuseppe, già dom. a Montalbano Jonico (Potenza).
Cons. 5 %	510306	1350 —	Delzoppo *Naldo* detto Dario di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Brovello (Novara).	Delzoppo *Dionigi-Naldo* detto Dario *o Naldo-Dario* di Carlo, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	523240	1045 —	Travaglino Tommaso fu *Ignazio*, minore sotto la p p. della madre Vacchiano Teresa fu Agostino, ved Travaglino *Ignazio*, moglie in seconde nozze di Parità Alberto, dom. in Acerra (Napoli).	Travaglino Tommaso fu *Vincenzo*, minore sotto la p p della madre Vacchiano Teresa fu Agostino, ved. di Travaglino *Vincenzo*, moglie ecc. come contro.
3,50 %	371983	112 —	Ortelli Matilde fu Angelo, moglie di Portunato Enrico, dom. a Genova; con usuf. vital. ad Arpe *Eugenia* fu Carlo ved. di Angelo Ortelli dom a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Arpe *Elisa-Eugenia* fu Carlo ved. ecc. come contro.
»	371982	112 —	Ortelli Federico fu Angelo, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	371984	112 —	Ortelli Rachele fu Angelo, nubile, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento n. 417251 della rendita annua di L. 560 intestato a Vilatta Teresa fu Pietro, nubile, domiciliata in Saluzzo, con vincolo per dote militare, pel matrimonio a contrarsi dalla titolare con Roulph Pietro di Giacomo, capitano nel 31° reggimento fanteria.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, che serviva per la riscossione degli interessi (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Roma, addì 19 novembre 1932 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7472)

Diffida per restituzione di titolo del consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

I coniugi signori Giannotta Rosina fu Francesco-Paolo e Rivelli [illegible]a fu Giuseppe, domiciliati in Grassano (Matera), a mezzo del [illegible]fficiale giudiziario Candela Francesco della Sezione di pretura [illegible]rassano, hanno diffidato, in data 20 agosto 1932-X, la signora [illegible]otta Maria fu Francesco-Paolo, domiciliata in Grassano, a resti[illegible]), entro il termine stabilito dalla legge sul Debito pubblico, [illegible]ato nominativo consolidato 5 per cento n. 500385 di annue L. 1875 di rendita, intestato con vincolo dotale a « Giannotta Rosina fu Francesco-Paolo moglie di Rivelli Luca fu Giuseppe » e del quale essi si dichiarano spossessati

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo, presentata dai coniugi Giannotta-Rivelli.

Roma, addì 19 novembre 1932 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7473)

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 138.292 di L. 50, intestato a Fornaciari Francesco fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Poggi Giuseppina di Giovanni, domiciliato in Quarto dei Mille (Genova), vincolato fino alla maggiore età del titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 novembre 1932 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7474)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al concorso bandito per 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo centrale della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale del 10 gennaio 1933-XI, n. 901/C. 59, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1933-XI, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 254, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1933, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la lettera del 7 gennaio 1933, n. 7532/1-3-1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Nel programma degli esami di concorso, allegato al decreto Ministeriale su citato, nella parte relativa alle prove orali, è aggiunta, dopo il n. 7, la seguente prova:

8° Nozioni di statistica.

Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(217)

Varianti al concorso bandito per 5 posti di geometra aggiunto nel ruolo del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1933 registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1933-XI, registro 1, foglio 252, col quale è stato bandito un concorso per l'ammissione di cinque geometri aggiunti in prova nel grado 11°, gruppo *B*, nel ruolo del Real corpo del Genio civile;

Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La lettera *l*) dell'art. 3 del succitato decreto è sostituita come segue:

« Certificato in carta legale rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domiciliato il concorrente attestante che il candidato appartiene ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione ».

Il 3° comma della lettera *a*) dell'art. 3 del decreto stesso è soppresso.

Al n. 6 dell'art. 9 è aggiunto: « Nozioni elementari di statistica ».

E aggiunto il seguente:

Art. 15. — Le nomine a posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra e per la causa nazionale e di quelle a favore dell'incremento demografico di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1029 ».

La decorrenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola e relativi documenti rimane immutata.

Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(218)

Varianti al concorso bandito per 6 posti di ingegnere in prova nel ruolo del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1933-XI, registro 1, foglio 253, col quale è stato bandito un concorso per l'ammissione in ruolo di sei ingegneri in prova, grado 10°, gruppo *A*, del Real corpo del Genio civile;

Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La lettera *l*) dell'art. 3 del succitato decreto è modificata come segue:

« Certificato in carta legale rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, attestante che il candidato appartiene ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno d'iscrizione ».

Al primo capoverso della lettera *a*) del terzo comma dell'art. 3 del decreto stesso è aggiunto: « e ad anni 40 per i candidati che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Il secondo capoverso della lettera stessa è soppresso.

Al n 9 dell'art. 9 è aggiunto: « Nozioni elementari di statistica ».

E aggiunto infine il seguente:

« Art. 15. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra e per la causa nazionale e di quelle a favore dell'incremento demografico, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1029 ».

La decorrenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola e relativi documenti rimane immutata.

Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(219)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.